



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI (R.I.V.A.R.S. - A.S.I.)



IL COORDINATORE NAZIONALE

Guida al Bollo Autoveicoli Storici 2005

Siti internet di riferimento

<http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/informazioni/index.htm>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/informazioni/index.htm#STORICHE>

IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI

L'importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a € 257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.

N.B. I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal "libretto" di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli "ad uso professionale". Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria e la Campania
- € 11,15 per le Marche
- € 20,00 per la Puglia e il Piemonte

per gli autoveicoli

- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto, la Calabria e la Campania
- € 27,88 per le Marche
- € 30,00 per la Puglia e il Piemonte



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREATIVI STORICI (R.I.V.A.R.S. - A.S.I.)



IL COORDINATORE NAZIONALE

LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent'anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, **il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell'apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.**

I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Per i veicoli "ultraventennali" appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all'osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la scadenza di pagamento. Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole Regioni potrebbero seguire prassi differenti.

La tassa annuale è pari a:

per i motoveicoli

- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria e la Campania
- € 11,15 per le Marche
- € 20,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
- € 25,00 per la Toscana

per gli autoveicoli

- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto, la Calabria e la Campania
- € 27,88 per le Marche
- € 30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
- € 60,00 per la Toscana

Pagamento presso le Poste (Consigliato)

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:

1. moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI (R.I.V.A.R.S. - A.S.I.)



IL COORDINATORE NAZIONALE

2. moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:

- 2.1.a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere,
2.2.a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).

Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

NB: i possessori di "Storici certificati" NON dimentichino di riportare sul bollettino la dicitura:
"Veicolo Storico esente ex art. 63 comma 2 Legge dd 21-11-2000 n° 342"

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella successiva.

TABELLA C/C BOLLO AUTO REGIONE X REGIONE

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA	Num. C/C
ABRUZZO	1677
BASILICATA	8854
CALABRIA	7898
CAMPANIA	7807
EMILIA ROMAGNA	970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	4341
LAZIO	825000
LIGURIA	7179
LOMBARDIA	2238
MARCHE	9605
MOLISE	3863
PIEMONTE	4101
PUGLIA	3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	1099
SICILIA	784900
TOSCANA	7500
UMBRIA	7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	9118
VENETO	5306
Provincia Autonoma BOLZANO	3392
Provincia Autonoma TRENTO	3384

Il Coordinatore Nazionale RIVARS-ASI



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI (R.I.V.A.R.S. - A.S.I.)



IL COORDINATORE NAZIONALE

Gennaio, tempo di bollo...

situazione aggiornata al 20.12.2004 - (S.E. & O.)

Nella Regione **FRIULI VENEZIA GIULIA** la riscossione delle Tasse Auto non è curata direttamente dalla Regione, ma fa capo a Roma; come del resto avviene per altre regioni come la Sardegna e la Val d'Aosta; l'Agenzia delle Entrate ha confermato per il Friuli Venezia Giulia le tariffe applicate lo scorso anno: esenzione per i veicoli ultratrentennali e per i veicoli da venti a trenta anni di età muniti di Attestato di Storicità ASI; usufruiranno dell'esonero dalla Tassa pagando, solo se circolano, la Tassa forfetaria annuale di € 10,33 per le moto e € 25,82 per le auto.

Anche in **VENETO** la situazione rimane invariata: anche nel 2005 i veicoli ultratrentennali (auto e moto) iscritti nel Registro ASI e negli altri registri storici di cui all'art.5 della legge 53/1983 sono esentati totalmente dal pagamento della tassa automobilistica. Invece i veicoli dai venti ai trent'anni individuati dall'ASI (e dalla FMI solo per i motoveicoli) come d'interesse storico e collezionistico e quindi in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'Ente sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria, solo in caso di circolazione, pari a 28,40 Euro per le auto e 11,36 Euro per le moto; tutti gli altri veicoli da 20 a 30 anni non iscritti nei registri ASI e FMI sono tenuti al pagamento della tassa ordinaria.

In **LOMBARDIA** resta in vigore la legge n° 5 del 24/03/04 che prevede che i veicoli ultraventennali debbano versare una **TASSA DI CIRCOLAZIONE** pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto. I veicoli d'interesse storico iscritti nei registri ASI, storico Lancia, Fiat, Alfa Romeo e FMI e anche ad altri club e associazioni riconosciuti direttamente dalla Regione sono esenti dal pagamento di tale tassa.

In **PIEMONTE** rimane in vigore quanto previsto per il 2004 dalla legge regionale 23/2003 e successiva delibera della Giunta Regionale del 2/2/04: tutti i veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale vengono assoggettati ad una tassa di circolazione, da versarsi solo in caso di utilizzo del mezzo su pubblica strada, pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto. La riduzione è estesa, (comma 2) anche ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino particolari caratteristiche legate al loro rilievo industriale, alla meccanica, al motore e al design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato. La Giunta del Piemonte ha quindi stabilito che per ottenere l'agevolazione prevista dal comma 2 i requisiti dei veicoli dai venti ai trent'anni dovranno essere accertati, in relazione a ciascun veicolo identificato con il proprio numero di targa, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. A seguito di tale delibera i veicoli da venti a trent'anni iscritti nel Registro Storico dell'ASI, e quindi in possesso dell'attestato di storicità, saranno tenuti a pagare una tassa di circolazione ridotta pari a 30 euro per le auto e a 20 euro per le moto. L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all'ASI.

Anche in **CALABRIA** nessuna variazione rispetto allo scorso anno: i veicoli ultratrentennali e quelli dai venti ai trent'anni, che rivestono per l'ASI particolare interesse storico e collezionistico e sono in possesso dell'attestato di storicità, devono versare, in caso di utilizzo su pubblica strada, una tassa di circolazione forfetaria pari a 28,40 Euro per le auto e 11,36 per le moto.

Anche in **BASILICATA** e **EMILIA ROMAGNA** nessuna modifica: le due regioni nel riscuotere la tassa di circolazione ridotta per i veicoli da venti a trent'anni (25,80 Euro per le auto e 10,33 Euro per le moto) prendono atto della determinazione dell'ASI e dell'elenco dei veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti nel Registro storico dell'Ente (di proprietà dei soggetti che risiedono nel loro territorio) ed in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI.

Anche l'**UMBRIA** ha richiesto l'elenco dei veicoli dai venti ai trent'anni che risultino iscritti al Registro Storico ASI, pur avendo stabilito, con Legge Regionale n° 23 del 25 novembre 2002, che per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 342/2000, debba essere subordinata al possesso di idonea certificazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI.

Nelle **MARCHE**, i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa ridotta, mentre i veicoli da venti a trent'anni, solo se iscritti nei Registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo e FMI rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 63 e sono quindi tenuti al pagamento, in caso di circolazione, di una tassa forfetaria pari a 27,88 Euro per le auto e 11,15 Euro per le moto.

Anche in **ABRUZZO** i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione ridotta (25,82 Euro le auto e 10,33 Euro le moto), mentre i veicoli da venti a trent'anni ottengono tale esenzione solo se iscritti all'ASI.

Nessuna modifica in **CAMPANIA**, dove i veicoli da venti a trent'anni, se iscritti all'ASI, accedono alla tassa di circolazione (28,40 Euro le auto e 11,36 Euro le moto); i contribuenti, per il 2005, dovranno effettuare i versamenti presso gli uffici postali, ma probabilmente dal 2006 potranno effettuare i pagamenti presso tutte le agenzie delegate.

SICILIA, SARDEGNA e LAZIO hanno comunicato che i veicoli ultratrentennali, in caso di circolazione su pubblica strada, sono tenuti a versare una tassa pari a 25,82 euro per le auto e 10,33 euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni accedono a questa agevolazione se iscritti nel registro Storico ASI e saranno tenuti a versare, esclusivamente in caso di circolazione, la stessa tariffa forfetaria.

La **PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO** esonerata dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli ultraventennali in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI. Per i motoveicoli ritiene valido anche l'elenco adottato dalla FMI. La tassa di circolazione forfetaria, da versare solo in caso di circolazione su pubblica strada, è pari a 26,00 Euro per le auto e a 10,00 Euro per le moto.

PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO: il Consiglio provinciale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2005, tutti i veicoli ultraventennali saranno esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, ma verranno assoggettati, solo in caso di utilizzo su pubblica strada, ad una **TASSA DI CIRCOLAZIONE** dovuta proporzionalmente per i trimestri di effettiva utilizzazione del mezzo e nella misura minima di 25 euro per le auto e 20 per le moto, secondo le tariffe contenute nel seguente schema (fonte Ufficio Tributi):

Autovetture	€ 0,65 x KW - 1 trimestre	€ 1,29 x KW - 2 trimestri	€ 1,94 x KW - 3 trimestri	€ 2,58 x KW - 4 trimestri
Motocicli fino a 11 KW	In ogni caso l'importo complessivo da versare è sempre di 20 €			
Motocicli oltre 11 KW	25% di € 19,11 + (€ 0,88 X KW) - 1 trimestre	50% di € 19,11 + (€ 0,88 X KW) - 2 trimestri	75% di € 19,11 + (€ 0,88 X KW) - 3 trimestri	100% di € 19,11 + (€ 0,88 X KW) - 4 trimestri

In **MOLISE** i veicoli ultratrentennali accedono automaticamente al pagamento della tassa di circolazione forfetaria (Euro 25,82 per le auto e Euro 10,33 per le moto), mentre la riduzione per i veicoli dai venti ai trent'anni si applica a tutti i mezzi iscritti nel Registro ASI e presenti nell'elenco che l'Ente invia ad ogni Regione.

In **LIGURIA** solamente i veicoli ultratrentennali accedono al pagamento della tassa di circolazione forfetaria, pari a Euro 25,82 per le auto e Euro 10,33 per le moto.

In **TOSCANA** rimane in vigore la legge regionale n° 43 del 20/12/2002, che prevede i veicoli da 20 a 30 anni vengano assoggettati ad una tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfetaria in 60 Euro per le auto e 25 Euro per le moto.

In **VALLE D'AOSTA** infine, l'imposta provinciale di trascrizione ridotta (25,82 Euro per i motoveicoli e 51,65 Euro per gli autoveicoli) viene applicata all'utente in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI per il veicolo interessato.

In **PUGLIA** tutti i veicoli ultratrentennali sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria pari a 30 Euro per le auto e 20 Euro per le moto. I veicoli da venti a trent'anni ottengono lo stesso trattamento, purché muniti di apposito certificato di iscrizione ai registri ASI, Fiat, Lancia e Alfa Romeo o FMI, in cui siano indicati gli estremi identificativi del mezzo.



REGISTRO ITALIANO VEICOLI ABITATIVI RICREAZIONALI STORICI (R.I.V.A.R.S. - A.S.I.)



IL COORDINATORE NAZIONALE

RADIATORE FEBBRAIO 2005

Bollo: non è cambiato nulla...

COME PAGARE LA TASSA FORFETARIA: Siamo tempestati dalle telefonate dei Soci che ci chiedono delucidazioni sul pagamento del bollo... Evidentemente la disinformazione derivata dalla campagna stampa delle riviste di settore contribuisce ad aumentare la confusione. Infatti l'art. 63 della legge n.342 del 21/11/2000 "Misure in materia fiscale" (mai abrogata, a dispetto di quanto affermato da alcune fonti) prevede, per le vetture costruite da più di trent'anni (ed anche per quelle di età compresa fra 20 e 30 anni munite dell'Attestato di Storicità A.S.I.), l'esenzione automatica dalla tassa di possesso. Nel caso i veicoli in questione siano utilizzati sulla pubblica strada si dovrà versare una tassa di circolazione forfetaria annua di **€ 25,82** per gli autoveicoli e di **€ 10,33** per i motoveicoli (per la Regione Veneto **€ 28,40** e **€ 11,36** solo per quelli da 20 a 30 anni, mentre gli ultratrentennali non pagano nulla).

Con riferimento al pagamento della tassa forfetaria, si precisa che deve essere eseguito mediante versamento in conto corrente postale ovvero utilizzando le stesse modalità previste per le tasse automobilistiche. Il versamento, in qualsiasi momento effettuato, ha validità per l'anno solare in corso (1° gennaio / 31 dicembre); non è previsto l'obbligo di esposizione del contrassegno e di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di validità.

Il modello da utilizzare per il versamento è quello che si può trovare in ogni Ufficio Postale (Mod. Ch 8 bis auto): è importante inserire, oltre ai dati anagrafici, la targa del veicolo, l'anno cui la tassa si riferisce (2005) e, nello spazio al centro del bollettino, la dicitura:

VEICOLO STORICO ESENTE ex art. 63, comma 2 Legge n° 342/2000